



**STATUTO ALBAA (Associazione Laziale B&B, Affittacamere ed Affini)**

**Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata**

- a) E' costituita ALBAA (Associazione Laziale Bed & Breakfast, Affittacamere ed Affini), con sede in Roma;
- b) La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2099 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Articolo 2 - Scopi e funzioni**

L'Associazione è apartitica non ha scopi di lucro ed ha le seguenti finalità:

- a) Tutelare gli interessi dei gestori di strutture extra alberghiere di ogni categoria o similari associate;
- b) Fornire assistenza tecnica, legislativa, sindacale, economica e fiscale ai soci;
- c) Rappresentare presso l'esterno i soci, portando le eventuali rivendicazioni a conoscenza del pubblico e del legislatore;
- d) Convogliare l'incontro di domanda e offerta tra i soci in materia di alloggio;
- e) Promuovere, coordinare ed attuare le iniziative che si riconnettono all'attività turistica ed extra alberghiera nonché quelle atte a portare concreti vantaggi ai Soci favorendo a tal fine anche la costituzione di consorzi, società, o altri enti ritenuti idonei;
- f) Organizzare corsi di formazione o di aggiornamento per gli operatori del settore;
- g) Fornire materiale informativo a tutti gli associati, così come a chi ne faccia richiesta, sulle novità del settore e sulla vita dell'Associazione.
- h) Promuovere le strutture ricettive degli associati con strumenti di commercializzazione on line.

**Articolo 3 - Requisiti di appartenenza**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, le strutture ricettive extra alberghiere o similari della Regione Lazio:

- a) nella persona dei loro titolari o di un familiare espressamente delegato, se trattasi di strutture individuali;
- b) nella persona dei loro rappresentanti, procuratori, o dei loro direttori espressamente a ciò delegati, se trattasi di aziende societarie;
- c) Le categorie di soci sono denominate nel modo seguente:

> **Soci ordinari:** i titolari o rappresentanti di un'attività Extra-alberghiera.

> **Soci Sostenitori:** persone fisiche o giuridiche, che volendo sostenere l'Associazione devolvono un importo senza richiedere l'adesione all'Associazione.

> **Socio Onorario:** persone fisiche o giuridiche nominate dal Consiglio Direttivo, persone particolarmente esperte o benemerite nel campo turistico ed extra alberghiero. La nomina dei Soci Onorari è di competenza dell'Assemblea ordinaria.



d) Infine possono far parte dell'Associazione come Soci anche espressioni organizzative senza scopo di lucro di imprese ricettive presenti sul territorio della Regione Lazio. In tal caso il Consiglio Direttivo stabilisce le relative modalità contributive e di esercizio dei voti assembleari.

#### **Articolo 4 - Adesione: modalità e condizioni**

- a) Per diventare soci dell'Associazione, occorre presentare domanda di ammissione al Presidente sottoscrivendo apposita scheda;
- b) L'ammissione è di competenza del Consiglio Direttivo. Contro eventuali deliberazioni di rigetto è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ufficiale, ricorso al Collegio dei Sindaci, il quale è tenuto a prenderlo in esame nella prima riunione successiva al suo ricevimento. La decisione del Collegio dei Sindaci è definitiva;
- c) L'adesione all'Associazione è biennale, e impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari a far tempo dalla data di domanda dell'esercizio finanziario in corso in cui viene richiesta e si intende tacitamente rinnovata, di biennio in biennio, qualora il Socio non presenti le dimissioni, con lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento o con PEC, al Presidente dell'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza;
- d) Il Socio dimissionario mantiene i suoi obblighi fino al compimento del biennio in corso.



#### **Articolo 5 - Esercizio finanziario**

- a) L'esercizio finanziario di "ALBAA - Associazione Laziale Bed & Breakfast, Affittacamere ed Affini" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno;
- b) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 6 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere;
- d) il Collegio dei Sindaci.

#### **Articolo 7 - Durata delle Cariche**

ALBAA

- a) Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere, i Consiglieri, i Sindaci durano in carica cinque anni e possono essere rieletti;
- b) Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

#### Articolo 8 - L'Assemblea

- a) L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto, a maggioranza di voti, dai Soci presenti i quali, ove ne ravvisino l'opportunità, eleggono anche tre scrutatori. Funge da Segretario un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea;
- b) E' costituita dai Soci che siano in regola con il pagamento del contributo associativo. Il Socio ha diritto ad un solo voto;
- c) I Soci onorari partecipano all'Assemblea con voto consultivo;
- d) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, sono impegnative per tutti i Soci anche se dissenzienti o assenti. L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria;
- e) L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui all'art. 10.
- f) Si riunisce altresì tutte le volte che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta motivata tanti Soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i Soci dell'Associazione;
- g) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Associativo, sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione o sua trasformazione. Essa si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta motivata tanti Soci che rappresentino almeno un quinto dei Soci dell'Associazione;
- h) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'intero patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 9 – Modalità di Convocazione delle Assemblee

- a) Alla convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria, provvede il Presidente della Associazione comunicando ai Soci la data almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea stessa a mezzo di lettera raccomandata oppure per email (o PEC) o pubblicata sul sito web dell'Associazione stessa;
- b) La lettera dovrà contenere l'indicazione della data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno. La formulazione dell'ordine del giorno delle Assemblee è di competenza del Presidente che vi comprenderà, oltre agli argomenti indicati dal Consiglio Direttivo, anche gli eventuali altri che fossero proposti dai Soci;
- c) In casi di particolare urgenza, l'Assemblea Ordinaria può essere convocata dal Presidente con preavviso di soli due giorni

comunicando ai Soci la data fissata per la convocazione dell'Assemblea stessa a mezzo di lettera raccomandata oppure per email (o PEC) o pubblicata sul sito web dell'Associazione stessa;

- d) La convocazione dell'Assemblea ordinaria indetta per l'elezione delle cariche sociali dovrà essere diramata con il preavviso minimo di trenta giorni.

#### **Articolo 10 - L'Assemblea Ordinaria – Costituzione e svolgimento**

- a) L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali;
- b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse 2 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati;
- c) Il Socio può farsi rappresentare, a mezzo di apposita delega, da altro Socio, non ci sono limiti al numero delle deleghe che può presentare un Socio.

#### **SPETTA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA:**

1. Eleggere il Presidente, il Collegio dei Sindaci;
2. Deliberare sulla relazione del Consiglio circa l'attività svolta dall'Associazione;
3. Approvare annualmente il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, economico e finanziario, redatti secondo le disposizioni di legge, ed adottare le deliberazioni conseguenti;
4. Stabilire i contributi associativi;
5. esaminare i problemi di carattere generale e dare sugli stessi le direttive di massima al Consiglio Direttivo;
6. deliberare sulle mozioni, interpellanze o interrogazioni che vengano iscritte nell'ordine del giorno, e su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno;
7. nominare i Soci onorari;
8. nominare i Presidenti ed i Consiglieri onorari.

#### **Articolo 11 - L'Assemblea Straordinaria - Costituzione e svolgimento**

- a) L'Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali;

- b) In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse 2 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati;
- c) Il Socio può farsi rappresentare, a mezzo di apposita delega, da altro Socio, non ci sono limiti al numero delle deleghe che può presentare un Socio;
- d) Ogni delega deve essere sottoposta a visto di convalida del Presidente dell'Associazione.

#### Articolo 12 – Deliberazioni

- a) Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati dai Soci presenti;
- b) Le deliberazioni relative alle modifiche di Statuto dell'Associazione o alla sua trasformazione debbono riportare il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi dei voti di cui dispongono i Soci presenti all'Assemblea;
- c) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi dei voti di cui dispongono i Soci presenti all'Assemblea.

#### Articolo 13 - Elezione del Consiglio Direttivo

- a) l'Assemblea procede alla elezione del Consiglio Direttivo

#### Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque componenti e un massimo di nove, possibilmente espressione delle diverse anime dell'extra alberghiero;
- b) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi e tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o che ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti;
- c) Esso è convocato dal Presidente con tre giorni di preavviso, con adeguato mezzo celere anche telematico contenente l'indicazione del luogo, data ed ora di riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) In caso di necessità il Consiglio può essere convocato d'urgenza anche con preavviso di sole 24 ore;
- e) Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti;
- f) Ciascun componente del Consiglio dispone di un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza;
- g) In caso di parità prevale il voto del Presidente;
- h) Ogni seduta potrà essere registrata su supporto magnetico o informatico. Le delibere adottate verranno riportate su apposito

ASSOCIAZIONE LAZIALE B&B

libro e sottoscritte dal Presidente.

#### Articolo 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

- a) Deliberare su tutti i problemi che interessano le attività extra alberghiere e turistiche in armonia con i criteri fissati dalla Assemblea ordinaria;
- b) Elegge il Presidente (su proposta del Consiglio Direttivo può essere eletto Presidente anche una persona esperta o benemerita del comparto turistico) ed elegge al suo interno fino a quattro Vice Presidenti (eletti in conformità delle indicazioni del Presidente, che potranno avere deleghe permanenti su materie specifiche) ed il Tesoriere (che potrà essere un membro esterno all'associazione individuato fra persone in possesso di particolari qualificazioni professionali);
- c) Il Consiglio dovrà indicare un Vice Presidente Vicario;
- d) Attuare le linee guida deliberate dall'Assemblea;
- e) Provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale;
- f) Deliberare sull'ammissione, sospensione radiazione o espulsione dei Soci;
- g) Deliberare circa le eventuali azioni giudiziarie;
- h) Deliberare la convocazione delle Assemblee, con almeno quaranta giorni di anticipo dalla data stabilita, per quelle indette per l'elezione delle Cariche Sociali;
- i) Provvedere alla nomina o alla designazione dei rappresentanti dell'ALBAA presso tutti gli Enti, Organi ed Associazioni in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
- j) Nominare eventuali Commissioni per l'espletamento di particolari incarichi e per lo studio di specifiche materie o problemi, fissandone i limiti ed i poteri che saranno assegnati al Vice Presidente incaricato a dirigere la Commissione;
- k) Affidare, ove lo ritenga opportuno, particolari incarichi ad esperti, nominati anche al di fuori del Consiglio Direttivo, i quali potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, per la materia di loro competenza;
- l) Nominare, ove lo ritenga opportuno, tra i Soci di uno specifico territorio della provincia, dei capi delegazione con incarichi organizzativi chiamandoli a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- m) Deliberare sulla eventuale adesione ad Organizzazioni Sindacali imprenditoriali a livello provinciale e regionale.
- n) Nominare i propri delegati all'Assemblea dell'Organizzazione regionale di categoria e nelle Organizzazioni regionali d'impresa turistica;

A.L.B.A.A.  
ASSOCIAZIONE LAZIALE B&B

- o) Redigere la relazione annuale sull'attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- p) Nominare il Direttore dell'Associazione;
- q) Approvare il regolamento di attuazione dello Statuto;
- r) Deliberare su tutti i problemi che interessano le attività extra alberghiere e turistiche in armonia con i criteri fissati dall'Assemblea;
- s) Deliberare in merito all'assunzione, al trattamento e all'esonero del personale;
- t) Deliberare se aderire ad altre associazioni di categoria e deliberare se associazioni di categoria possono aderire all'ALBAA;
- u) Cooptare una persona che abbia gli stessi requisiti previsti dall' Art. 3.

#### Articolo 16 - Il Presidente

- a) Ha la legale rappresentanza e la firma degli atti dell'Associazione;
- b) Convoca e presiede di diritto il Consiglio Direttivo;
- c) Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- d) Provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, nonché all'attuazione di quelle del Consiglio Direttivo;
- e) Sovrintende all'Amministrazione dell'Associazione coadiuvato dal Tesoriere, nonché al funzionamento degli Uffici;
- f) Provvede alle riscossioni ed effettua pagamenti per conto dell'Associazione;
- g) Apre, gestisce e chiude conti correnti bancari e postali.

#### Articolo 17 - I Vice Presidenti

- a) Collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Possono essere delegati, su autonoma decisione del Presidente, a svolgere determinati incarichi e possono avere deleghe permanenti su materie specifiche;
- b) Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in caso di assenza o temporaneo impedimento assicurandone la continuità di indirizzo. Può essere nominato dal Presidente oppure, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, può essere nominato dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 18 - Il Tesoriere

- a) Ha la custodia del patrimonio sociale ed attua le indicazioni del Consiglio Direttivo nell'amministrazione del patrimonio stesso;
- b) Predisponde il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- c) Controlla e cura la gestione amministrativa dell'Associazione.

### Articolo 19 - Il Collegio dei Sindaci

- a) Il Collegio dei Sindaci è composto di 3 membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria ed elegge nel proprio seno il suo Presidente;
- b) Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea generale con relazione scritta sul rendiconto consuntivo di ciascun anno;
- c) I Sindaci partecipano alle riunioni dell'Assemblea, con voto consultivo, per le questioni di carattere amministrativo e finanziario;
- d) Decide sulle controversie tra i Soci a seguito di ricorso degli interessati o per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- e) Ai Soci possono essere inflitte le seguenti sanzioni: il richiamo, la deplorazione, la sospensione dall'attività dell'Associazione per un periodo di tempo fino a sei mesi, l'espulsione dall'Associazione;
- f) Il richiamo e la deplorazione possono essere inflitti per fatti di non grave entità. La sospensione per grave mancanza o per recidiva in fatti che provocarono il richiamo e la deplorazione; l'espulsione per fatti la cui gravità non consenta l'ulteriore appartenenza all'Associazione;
- g) Il Collegio dei Sindaci deciderà di regola entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso;
- h) Gli interessati devono essere contestate a cura del Collegio gli addebiti e i rilievi con l'invito a presentare le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni;
- i) Il Socio ha diritto, dietro sua richiesta, di essere sentito personalmente;
- j) Le decisioni del Collegio dei Sindaci sono definitive e vengono comunicate agli interessati per tramite della Presidenza dell'Associazione.

### Articolo 20 - Il Consigliere

- a) Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, od a 5 nell'anno decade dalla carica e si procede alla sua sostituzione nei modi previsti dal presente articolo;
- b) Il Consigliere che perda la rappresentanza dell'azienda associata o che rappresenta un'azienda che perda nel corso del mandato la qualifica di Socio, decade automaticamente dalla carica e dagli eventuali incarichi conferitigli ai sensi dell'Art. 15 e si procede alla sua sostituzione;
- c) Qualora per dimissioni inerenti l'indirizzo associativo il Consiglio sia ridotto a meno di un terzo, l'intero Consiglio si intenderà



A.L.B.A.A.  
ASSOCIAZIONE LAZIALE B&B  
ACCETTAZIONE MEDICINA

dimissionario e si procederà a nuove elezioni mediante convocazione di apposita Assemblea.

#### Articolo 21 - Il Socio

- a) Il Socio è tenuto a corrispondere un contributo annuo;
- b) La misura del contributo annuale è determinata anno per anno dall'Assemblea dei Soci;
- c) I contributi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione;
- d) Il Socio che non abbia pagato il contributo alle scadenze fissate, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali e può essere radiato dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo-;
- e) Il Socio radiato per morosità può chiedere la riammissione versando i contributi arretrati;
- f) Il Socio che espliciti azione contraria dell'attività ed agli indirizzi dell'Associazione può essere, in rapporto alla gravità delle mancanze commesse, sospeso od espulso dall'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo;
- g) Il Socio sospeso od espulso può ricorrere avverso tali provvedimenti, entro trenta giorni dalla notifica, all'Assemblea ordinaria, che decide in via definitiva nella sua prima riunione;
- h) Il Socio si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Codice Etico.

#### Articolo 22 - Bilancio

- a) Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo con le relazioni dovranno essere tenute a disposizione dei Soci, presso la sede Sociale, quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

#### Articolo 23 - Cariche

- a) I componenti degli Organi dell'Associazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono automaticamente e restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione sino alla prima Assemblea.

#### Articolo 24 - Attuazione

- a) Al presente statuto può essere data attuazione mediante apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 25 - Codice Etico

- a) L'Associazione ALBAA adotta un codice etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema organizzativo di rappresentanza delle imprese aderenti;
- b) Il Codice Etico è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

**Articolo 26 - Obbligazioni**

- a) Per le Obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio dell'ente;
- b) Di tali Obbligazioni non rispondono ne personalmente e ne solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

**Articolo 27 - Rinvio**

- a) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme dettate dal Codice Civile e le disposizioni delle leggi vigenti in materia di Associazione.

**Articolo 28 – Foro Competente**

- a) Il Foro competente su eventuali controversie per l'applicazione del presente Statuto, è il Foro di Roma.



Roma, 30.06.2021

Il Presidente

Federico Traldi

*(Handwritten signature)*  
A.L.B.A.A.  
ASSOCIAZIONE LAZIALE B&B  
AFFITTACAMERE ED AFFINI  
CORSO D'ITALIA, 19 - 00198 ROMA  
P.I. 07552041001 - C.F. 97302180589



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA  
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 14 LUG. 2021  
al n. 3662, serie 3 versate € 200,00 +  
EURODUECE 100

Gabriella SANTORI (\*)  
(\*) firma su delega del Direttore Provinciale  
Laura Viazzi